

N. R.G. PU 18-2/ 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **DANILO MATTEI** (C.F.: MTTDNL67B04A366O) residente in [REDACTED], rappresentato dall'Avv. ELISA VALENTINI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 1/12/2022 il Sig. DANILLO MATTEI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza atteso che è titolare di impresa agricola e dunque per espressa previsione normativa non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori;



- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il ricorrente ha accumulato una consistente esposizione debitoria (pari a circa € [REDACTED] circa) relativa all'esercizio in perdita di diverse aziende agricole nonché relativa alle garanzie prestate a supporto dell'attività imprenditoriale di natura agricola della coniuge. Ulteriore causa di aggravamento delle difficoltà economico-finanziarie è rinvenibile nella deflessione dei prezzi dell'uva (principale prodotto dell'attività esercitata) nell'anno 2016 circostanza che ha determinato un perdita di ricavi di circa € [REDACTED]. A quanto evidenziato si è aggiunto ulteriormente la difficoltà nel ricavare utili dall'attività tali da consentire il risanamento della sovraesposizione debitoria costantemente aggravata dalla necessità di ricorso al credito. Risultano pendenti innanzi all'intestato Tribunale due procedure esecutive immobiliari riunite (n. RGE [REDACTED] e n. RGE [REDACTED]); a fronte delle esposte premesse risulta evidente ed ampiamente documentata l'impossibilità del ricorrente di far fronte con i mezzi ordinari al pagamento delle obbligazioni assunte verso i creditori.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (di cui fanno parte la moglie – percettrice di reddito pari ad € [REDACTED] circa mensili – e due figli), anche tenuto conto della necessità che il ricorrente ed il suo nucleo familiare provvedano a individuare una nuova collocazione abitativa una volta ceduto dal liquidatore l'immobile ove attualmente risiedono, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata della procedura;

per quanto attiene alla richiesta di esclusione dall'attivo del bene mobile registrato costituito dalla vettura FIAT PUNTO targa [REDACTED], ritiene il Tribunale che la oggettiva



esiguità del valore dell'autovettura in uno alle necessità di spostamento per esigenze personali e lavorative, giustificano l'accoglimento della medesima richiesta. Circa gli ulteriori veicoli intestati al ricorrente ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa, che, peraltro, non tornerebbero comunque nella disponibilità dell'istante in conseguenza dello spossessamento universale quale effetto derivante dall'apertura della liquidazione controllata. Pur dovendo considerarsi tali beni appresi alla liquidazione controllata, restano impregiudicate eventuali improcrastinabili esigenze liquidatorie ove i beni siano utilmente collocabili in procedura competitiva (se non oggetto di derelizione), trattandosi di beni comunque acquisiti alla massa attiva.

ritiene, conclusivamente, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **DANILO MATTEI** nato [REDACTED] C.F:MTTDNL67B04A366O ed ivi residente [REDACTED]

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. GIACOMO SPINACI

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti



da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autoveicolo FIAT PUNTO targa [REDACTED] che il debitore è autorizzato ad utilizzare. Con riferimento a tutti gli altri beni il liquidatore avrà cura all'inventario al fine di predisporre il programma di liquidazione atto presupponente la concreta attività di cessione dei cespiti e/o dei redditi costituenti l'attivo della liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € [REDACTED] netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale nonché alla sua notifica al debitore ed alla comunicazione al liquidatore, affinché questi provveda alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/01/2023.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello

